

Condizioni Complementari (CC)

Assicurazione responsabilità civile Architetti e ingegneri /

Edizione 03.2017



Sommario

Parte A Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1	Estensione del contratto	3
A2	Prestazioni	3
A3	Obblighi e violazione di obblighi	3

Parte B Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni generali

B1	Rischio assicurato e responsabilità civile assicurata	4
B2	Esclusioni generali	4
B3	Costruzioni e impianti all'estero	4

Parte C Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni particolari

C1	Difetti di costruzione	5
C2	Difetti di impianti	5
C3	Responsabilità civile del committente dell'opera	6
C4	Affidamento di lavori a progettisti subappaltatori	6
C5	Attività in qualità di progettista generale	7
C6	Attività in qualità di imprenditore generale	7
C7	Attività in qualità d'imprenditore totale	7
C8	Progettazione ed esecuzione in proprio	8
C9	Disegnatori indipendenti	9

Parte D Definizioni

D1	Impianti	10
D2	Difetti di impianti	10
D3	Difetti di costruzione	10
D4	Edifici	10
D5	Singolo progetto di costruzione	10
D6	Progettista generale	10
D7	Imprenditore generale	10
D8	Consorzio di progettisti o di imprese	10
D9	Imprenditore totale	10

Condizioni Complementari (CC)

Parte A

Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1 Estensione del contratto

Salvo deroghe specifiche previste dalle disposizioni di seguito riportate, sono determinanti le «Condizioni Generali di Assicurazione responsabilità civile imprese» (CGA).

A2 Prestazioni

La disposizione D1.3.2 delle CGA viene sostituita dalle seguenti disposizioni:

La somma assicurata o il massimale speciale sono intesi come garanzia doppia per ogni anno di assicurazione, ossia come importo che viene corrisposto al massimo due volte per tutte le richieste di risarcimento avanzate per i danni e le spese verificatisi nel corso dello stesso anno di assicurazione.

Nell'ambito della presente disposizione, la somma assicurata o il massimale speciale stabiliti per ogni evento per difetti di costruzione e d'impianto, secondo le disposizioni C1 e C2, è intesa tuttavia come garanzia unica per ogni singolo progetto di costruzione, ossia come importo che viene corrisposto al massimo una sola volta per tutte le pretese avanzate per difetti di costruzione e d'impianto che siano in rapporto con lo stesso e medesimo progetto, a prescindere dalla durata del progetto di costruzione.

A3 Obblighi e violazione di obblighi

A3.1 Obblighi

A3.1.1 L'assicurato deve provvedere affinché vengano osservate le raccomandazioni di specialisti quali geologi, geotecnici, idrologi.

A3.1.2 Prima di dare inizio ai lavori di scavo (quali lavori di movimentazione terra, scavo di trincee, palificazione, trivellazione o compressione) l'assicurato deve provvedere a consultare i progetti presso gli uffici competenti e reperire comunque i dati riguardanti l'esatta posizione delle opere sotterranee.

A3.1.3 Prima di dare inizio ai lavori, l'assicurato deve provvedere affinché venga redatto un rapporto sullo stato delle opere adiacenti, laddove al di sotto delle stesse vengano effettuati lavori di sottomurazione o di sottofondazione.

A3.1.4 Prima di dare inizio al risanamento di siti contaminati ai sensi della disposizione E1 delle CGA, l'assicurato deve provvedere affinché venga effettuato un esame appropriato di tali siti e siano attuate in base a un accurato giudizio tecnico le misure di sicurezza che ne conseguono.

A3.2 Violazione di obblighi

La violazione delle suddette incombenze comporta il **decadimento dell'obbligo di prestazione di AXA** ai sensi dell'art. A6.2 delle CGA.

Parte B

Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni generali

B1 Rischio assicurato e responsabilità civile assicurata

Oltre all'estensione specificata nelle CGA, l'assicurazione copre anche la responsabilità civile legale derivante da

- difetti di costruzione, conformemente alla disposizione C1;
- difetti d'impianto, conformemente alla disposizione C2;
- attività in qualità di committente di opere, conformemente alla disposizione C3;
- affidamento di lavori a progettisti subappaltatori, conformemente alla disposizione C4;
- attività in qualità di progettista generale, conformemente alla disposizione C5;
- attività in qualità di imprenditore generale, conformemente alla disposizione C6;
- attività in qualità di imprenditore totale, conformemente alla disposizione C7;
- attività di progettazione e di esecuzione in proprio, conformemente alla disposizione C8;
- ricorso a disegnatori indipendenti, conformemente alla disposizione C9.

B2 Esclusioni generali

B2.1 Esclusioni a complemento della disposizione B4 delle CGA

- B2.1.1 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a pene convenzionali fatte valere nei confronti degli assicurati o di altri partecipanti alla costruzione.
- B2.1.2 Non sussiste alcuna copertura assicurativa in rapporto con danni e difetti derivanti dall'esecuzione di lavori nell'ambito di associazioni di progettisti e/o d'impresе (consorzi) a cui partecipa un assicurato.
- B2.1.3 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione con danni materiali, difetti di costruzione o difetti d'impianto conseguenti a movimenti del terreno. Questa esclusione trova applicazione soltanto laddove non sia stato eseguito alcun adeguato esame del terreno e non siano state dunque adottate le opportune misure di protezione.
- Un esame del terreno non è necessario qualora, secondo il parere dei periti, vi si possa rinunciare in considerazione delle specifiche condizioni del terreno oppure sulla scorta di risultati di esami già effettuati per altri progetti di costruzione, applicabili anche per l'opera progettata.

B2.2 Esclusioni in deroga alla disposizione B4 delle CGA

- B2.2.1 La disposizione B4.3 delle CGA non ha validità
- per la responsabilità convenuta con un'adozione delle norme e dell'ordinamento SIA specifiche della professione;
 - per la responsabilità convenuta in rapporto con progetti di costruzione all'estero con un'adozione delle disposizioni FIDIC specifiche della professione.

- B2.2.2 La disposizione B4.6 delle CGA viene integrata come segue:
- In caso di lavori di ampliamento, ristrutturazione, trasformazione, riparazione o miglioria, l'opera preesistente è sempre considerata nel suo insieme come oggetto dell'attività
- se vengono eseguiti lavori di sottomurazione o sottofondazione;
 - se vengono eseguiti lavori su strutture portanti o di sostegno (come fondamenta, travi, muri di sostegno) che potrebbero pregiudicare la loro resistenza o stabilità.
- B2.2.3 La disposizione B4.9 delle CGA viene integrata come segue:
- Non sussiste alcuna copertura assicurativa per il danneggiamento del suolo e del terreno a seguito del
- passaggio di persone, la circolazione di veicoli, il deposito di detriti, materiali o attrezzi;
 - danneggiamento inevitabile di terreni e fabbricati causato dalla caduta di macerie a seguito del brillamento di mine.
- B2.2.4 La disposizione B4.22 delle CGA non ha validità in caso di cessione a terzi dei piani o dei progetti di costruzione o di fabbricazione.

B3 Costruzioni e impianti all'estero

Se l'assicurato, o un terzo da lui incaricato, fornisce delle prestazioni concernenti costruzioni o impianti situati all'estero per i quali sussiste per legge un obbligo di assicurazione, in deroga alla disposizione B4.4 delle CGA vale quanto segue:

B3.1 Presupposti per l'operatività della copertura assicurativa

La copertura assicurativa prestata nell'ambito delle disposizioni previste dal contratto è operante solo a condizione che sia adempiuto l'obbligo di assicurazione legale ed esista la necessaria copertura per gli assicurati.

B3.2 Copertura della differenza

Le prestazioni di AXA sono limitate alla componente del risarcimento che eccede l'estensione della copertura dell'assicurazione prescritta ai sensi di legge per quanto concerne la somma assicurata o il massimale speciale (copertura della differenza nella garanzia) e per quanto concerne le condizioni (copertura della differenza nelle condizioni).

La somma assicurata o il massimale speciale previsti dall'assicurazione prescritta per legge vengono dedotti dalla somma assicurata o dal massimale speciale stabiliti nella polizza.

B3.3 Franchigia

Se AXA eroga le prestazioni relative alla copertura della differenza nelle condizioni, l'assicurato deve farsi carico della franchigia fissata nella polizza.

Se AXA eroga le prestazioni relative alla copertura della differenza nella garanzia, la franchigia indicata nella polizza non viene applicata.

Parte C

Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni particolari

C1 Difetti di costruzione

C1.1 Estensione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è operante in caso di pretese per difetti di costruzione riconducibili a errori commessi dagli assicurati nello svolgimento delle attività di progettazione, elaborazione di calcoli, direzione dei lavori o di consulenza.

Le disposizioni B4.5 e B4.6 delle CGA sono abrogate per quanto concerne i difetti di costruzione.

C1.2 Spese per la prevenzione dei danni

A complemento della disposizione C2 delle CGA vale quanto segue:

Nei limiti delle somme assicurate e delle franchigie pattuite per i difetti di costruzione, l'assicurazione copre anche le spese per la prevenzione di detti difetti, conformemente a quanto previsto dalla disposizione C2 delle CGA.

C1.3 Pregiudizi patrimoniali e perdite di reddito

La copertura assicurativa è operante anche per i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito conseguenti a difetti di costruzione coperti dall'assicurazione.

C1.4 Esclusioni a complemento della disposizione B2

C1.4.1 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a danni e difetti ad elementi prefabbricati in serie e non destinati a un'opera progettata dall'assicurato.

C1.4.2 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a danni e difetti a opere che vengono realizzate esclusivamente o in parte per conto delle seguenti persone fisiche o giuridiche:

- un assicurato o il suo coniuge o partner registrato;
- una società o comunità di persone, oppure persone giuridiche nelle quali un assicurato o il suo coniuge o partner registrato detiene una partecipazione finanziaria;
- una società o comunità di persone, oppure persone fisiche o giuridiche che detengono una partecipazione finanziaria nell'impresa dello stipulante;
- una società o comunità di persone, oppure persone giuridiche nella cui attività la società madre o la società holding dello stipulante detiene una partecipazione finanziaria. Questa disposizione si applica solo se la partecipazione finanziaria della società madre o della società holding nell'impresa dello stipulante o nella consociata è, direttamente o indirettamente, di almeno il 50%.

La disposizione non trova invece applicazione se la quota di proprietà delle persone fisiche o giuridiche suindicate nella costruzione progettata non supera la soglia del 50%.

Se la costruzione progettata viene venduta prima dell'ultimazione dei lavori, vale quanto segue:

Per i danni e i difetti in relazione a costruzioni e impianti che si verificano dopo il rogito del contratto di compravendita avente come acquirenti persone fisiche o giuridiche non indicate in precedenza, l'esclusione non trova

applicazione laddove l'assicurato sia in grado di dimostrare credibilmente che, al momento del rogito, egli non era a conoscenza di un'azione od omissione tale da poter motivare la sua responsabilità.

C2 Difetti di impianti

C2.1 Estensione della copertura assicurativa

C2.1.1 La copertura assicurativa ai sensi della disposizione C1.1 trova applicazione per analogia anche per la responsabilità civile per pretese avanzate in relazione a difetti di impianti.

C2.1.2 La copertura assicurativa è operante in caso di pretese avanzate per danni e difetti a impianti e parti di impianti sviluppati ex novo, purché si tratti di un ulteriore sviluppo di impianti e parti di impianti costruiti secondo le regole riconosciute o in base ad approfondita esperienza.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a danni e difetti a impianti e a parti di impianti che servono solo per scopi di ricerca e sviluppo o che si trovano ancora nello stadio sperimentale o di sviluppo, e non sono stati ancora collaudati con successo (prototipi).

C2.2 Spese per la prevenzione dei danni

A complemento della disposizione C2 delle CGA vale quanto segue:

Nei limiti delle somme assicurate e delle franchigie pattuite per i difetti d'impianto, l'assicurazione copre anche le spese per la prevenzione di detti difetti, conformemente a quanto previsto dalla disposizione C2 delle CGA.

C2.3 Pregiudizi patrimoniali e perdite di reddito

La copertura assicurativa è operante anche per i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito conseguenti a danni assicurati, causati a impianti e a parti di impianti. **Non sussiste tuttavia alcuna copertura assicurativa** per i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito conseguenti a difetti di impianti e di parti di impianti.

C2.4 Esclusioni a complemento della disposizione B2

Le esclusioni ai sensi della disposizione C1.4 trovano applicazione per analogia anche per la responsabilità civile per pretese avanzate in relazione a difetti di impianti. Trovano inoltre applicazione le seguenti esclusioni:

C2.4.1 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a danni e difetti a impianti, a parti di impianti e a prodotti di qualsiasi tipo, come veicoli, macchinari, apparecchi, attrezzature, utensili, strumenti e altri oggetti d'uso, che sono stati fabbricati in serie in base alle attività di progettazione, elaborazione di calcoli, direzione dei lavori o consulenza esplicitate dagli assicurati. Questa esclusione non trova applicazione se il volume della produzione in serie non supera le 6 unità.

C2.4.2 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese derivanti da danni in relazione all'applicazione di nuove procedure che si trovano ancora in uno stadio di sperimentazione o di sviluppo e che non sono state ancora collaudate con successo.

- C2.4.3 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a danni dovuti alla formazione di fuliggine o catrame nonché a corrosione, eccetto quando detti fenomeni siano stati causati da un evento verificatosi in modo improvviso e imprevisto.
- C2.4.4 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione alla progettazione di impianti e parti di impianti per centrali nucleari.

C2.5 Obblighi

- C2.5.1 L'assicurato è tenuto a
- in caso di progettazione o pianificazione di impianti o di parti di impianti, stipulare con il cliente, prima dell'inizio dei lavori, un contratto scritto che definisca le prestazioni che dovranno essere fornite;
 - verificare o far verificare adeguatamente gli impianti progettati prima della consegna al committente – ad esempio mediante un'apposita prova. I risultati del test devono essere documentati in un apposito verbale. In caso di messa in esercizio parziale, la presente disposizione si applica per analogia.
- C2.5.2 La violazione dei suddetti obblighi comporta il **decadimento dell'obbligo di prestazione di AXA** ai sensi dell'art. A6.2 delle CGA.

C3 Responsabilità civile del committente dell'opera

In caso di costruzione, ristrutturazione, ampliamento, ecc. di un'opera edile, in deroga alla disposizione C8 delle CGA trova applicazione quanto segue:

C3.1 Pretese derivanti dall'attività assicurata

Se lo stipulante costruisce un'opera o una parte di un'opera per conto proprio (committente di opera), l'assicurazione copre nei limiti delle altre condizioni contrattuali le pretese avanzate per danni corporali e materiali, subordinatamente alla seguente condizione: i danni sono imputabili alle attività di progettazione, calcolo, direzione dei lavori o consulenza dell'assicurato che rientrano nella sfera di applicazione del «rischio assicurato» definito nella polizza, e sono stati causati con colpa dall'assicurato stesso.

Questa copertura è operante anche quando l'opera di cui si tratta serve, anche se solo in parte, come stabilimento o sede per lo svolgimento dell'attività dell'impresa assicurata.

Non sussiste tuttavia alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione al progetto di costruzione stesso o al terreno che ne fa parte.

C3.2 Pretese fondate sulla responsabilità come committente dell'opera

Se lo stipulante costruisce un'opera, o parte di un'opera, che serve, anche se solo parzialmente, come stabilimento o sede per lo svolgimento dell'attività dell'impresa assicurata, l'assicurazione copre la sua responsabilità civile e quella di un eventuale proprietario del terreno ai sensi della disposizione E10.4 delle CGA per danni corporali e materiali anche quando questi non siano riconducibili all'esplicazione delle attività di cui alla disposizione C3.1.

- Non sussiste alcuna copertura assicurativa** per le pretese avanzate in rapporto con un progetto di costruzione:
- C3.2.1 se i relativi costi complessivi come da preventivo eccedono l'importo di CHF 1.000.000. A tale riguardo i singoli oggetti appartenenti allo stesso progetto (complessivo) o da realizzare in più lotti sono considerati congiuntamente come un'unica opera;
- C3.2.2 se per esso viene eseguito uno scavo di fondazione previsto per più di un piano interrato;
- C3.2.3 se i relativi lavori vengono eseguiti su un terreno con pendenza superiore al 25%;
- C3.2.4 nel caso in cui un'opera adiacente sia oggetto di lavori di sottomurazione o sottofondazione;
- C3.2.5 se la costruzione avviene in aderenza a un'opera di terzi;
- C3.2.6 per il quale si procede all'abbassamento della falda freatica;
- C3.2.7 per il quale vengono eseguiti lavori che comportano forti vibrazioni, ad esempio a seguito dell'impiego di esplosivo o a lavori di battitura;
- C3.2.8 per il quale vengono eseguiti lavori di vibrazione ed estrazione di palancole;
- C3.2.9 per il quale sono previsti lavori di perforazione nel terreno, ad esempio per sonde termiche o per fondazioni palificate.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa parimenti per le pretese

- C3.2.10 riguardanti l'opera stessa o il terreno che ne fa parte;
- C3.2.11 che sono in rapporto con il prosciugamento o l'impovertimento di una sorgente.

C3.3 Copertura della differenza

Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che, in relazione alle somme assicurate o alle condizioni, eccede i limiti della copertura prestata da un'altra assicurazione eventualmente presente (ad es. un'assicurazione di responsabilità civile del committente dell'opera), la quale in linea di principio è tenuta ad assumersi le prestazioni per lo stesso danno.

C4 Affidamento di lavori a progettisti subappaltatori

Se lo stipulante affida a terzi (progettisti subappaltatori, responsabili di progetto, direttori dei lavori o responsabili del montaggio) i lavori di progettazione, elaborazione di calcoli, direzione dei lavori di costruzione o di montaggio, e se questi lavori rientrano esclusivamente nel «rischio assicurato» specificato nella polizza, trova applicazione quanto segue:

C4.1 Estensione della copertura assicurativa

- C4.1.1 La copertura assicurativa è operante per le pretese avanzate a seguito di danni corporali o materiali, nonché difetti di costruzione e d'impianto causati da terzi incaricati dallo stipulante.
- C4.1.2 La copertura assicurativa è operante per le pretese avanzate a seguito di danni corporali o materiali, nonché difetti di costruzione e d'impianto causati dagli assicurati stessi.

-
- C4.2 Presupposti per l'operatività della copertura assicurativa**
La copertura assicurativa di cui alla disposizione C4.1.1 è operante soltanto alle seguenti condizioni:
- C4.2.1 Al momento del conferimento del mandato, i terzi incaricati dispongono di una propria assicurazione di responsabilità civile professionale in cui è convenuta una copertura assicurativa per danni corporali e materiali nonché per difetti di costruzione e d'impianto in conformità al settore di specializzazione di tali soggetti terzi.
- C4.2.2 I danni e i difetti di cui alla disposizione C4.1.1 sono riconducibili a lavori di progettazione, elaborazione di calcoli, nonché direzione dei lavori di costruzione o di montaggio assicurati nell'ambito delle assicurazioni di responsabilità civile professionale di cui alla disposizione C4.2.1.

-
- C4.3 Esclusione a complemento della disposizione B2**
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per la responsabilità civile personale di terzi ai sensi della disposizione C4.1.1.

C5 Attività in qualità di progettista generale

Se lo stipulante opera in qualità di progettista generale, trova applicazione quanto segue:

-
- C5.1 Estensione della copertura assicurativa**
La copertura assicurativa è operante (secondo le disposizioni contrattuali, quali regolamentazioni in materia di somme assicurate e di franchigie, esclusioni od obblighi) per la responsabilità civile dello stipulante in qualità di progettista generale in relazione alle seguenti pretese:
- C5.1.1 La copertura assicurativa è operante per le pretese avanzate a seguito di danni corporali o materiali, nonché difetti di costruzione e d'impianto causati da progettisti subappaltatori, nonché responsabili di progetto, direttori dei lavori o responsabili di montaggio incaricati dallo stipulante.
- C5.1.2 La copertura assicurativa è operante per le pretese avanzate a seguito di danni corporali o materiali, nonché difetti di costruzione e d'impianto causati dagli assicurati nell'ambito del loro settore di specializzazione assicurato.

-
- C5.2 Presupposti per l'operatività della copertura assicurativa**
La copertura assicurativa di cui alla disposizione C5.1.1 opera soltanto alle seguenti condizioni:
- C5.2.1 Al momento del conferimento del mandato, i progettisti subappaltatori, responsabili del progetto, direttori dei lavori o responsabili del montaggio incaricati dispongono di una propria assicurazione di responsabilità civile professionale in cui è convenuta una copertura assicurativa per danni corporali e materiali nonché per difetti di costruzione e d'impianto in conformità al loro settore di specializzazione.
- C5.2.2 I danni e i difetti di cui alla disposizione C5.1.1 sono

riconducibili ad attività coperte nell'ambito dell'assicurazione di responsabilità civile professionale ai sensi della disposizione C5.2.1.

-
- C5.3 Esclusione a complemento della disposizione B2**
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per la responsabilità civile personale di progettisti subappaltatori, responsabili del progetto, direttori dei lavori e responsabili del montaggio ai sensi della disposizione C5.1.1.

C6 Attività in qualità di imprenditore generale

Se lo stipulante opera in qualità di imprenditore generale, trova applicazione quanto segue:

-
- C6.1 Estensione della copertura assicurativa**
La copertura assicurativa è operante (secondo le disposizioni contrattuali, quali regolamentazioni in materia di somme assicurate e di franchigie, esclusioni od obblighi) per la responsabilità civile dello stipulante in qualità di imprenditore generale in relazione alle seguenti pretese:
- C6.1.1 La copertura assicurativa è operante per le pretese avanzate in relazione a danni corporali e materiali causati da terzi incaricati dallo stipulante (ad esempio imprenditori edili, artigiani, fornitori), laddove tali soggetti terzi svolgano lavori di costruzione (rientrano in tale novero anche le attività di montaggio e installazione) o effettuino la fornitura di cose.
- C6.1.2 La copertura assicurativa è operante per le pretese avanzate a seguito di danni corporali o materiali causati dagli assicurati nell'ambito del loro settore di specializzazione assicurato.

-
- C6.2 Presupposti per l'operatività della copertura assicurativa**
La copertura assicurativa di cui alla disposizione C6.1 è operante soltanto alle seguenti condizioni:
- C6.2.1 Al momento del conferimento dell'incarico, i terzi a cui si fa ricorso ai sensi della disposizione C6.1.1 dispongono di una propria assicurazione di responsabilità civile aziendale.
- C6.2.2 I danni corporali e materiali di cui alla disposizione C6.1.1 sono riconducibili a lavori e/o cose di terzi a cui fa ricorso lo stipulante, i quali sono coperti nell'ambito dell'assicurazione di responsabilità civile per imprese ai sensi della disposizione C6.2.1.

-
- C6.3 Esclusione a complemento della disposizione B2**
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per la responsabilità civile personale di terzi a cui fa ricorso lo stipulante ai sensi della disposizione C6.1.1.

C7 Attività in qualità d'imprenditore totale

Se lo stipulante opera in qualità di imprenditore totale, trova applicazione quanto segue:

-
- C7.1 Estensione della copertura assicurativa**
La copertura assicurativa è operante (secondo le disposizioni contrattuali, quali regolamentazioni in materia di somme assicurate e di franchigie, esclusioni od obblighi)

- per la responsabilità civile dello stipulante in qualità di imprenditore totale in relazione alle seguenti pretese:
- C7.1.1 La copertura assicurativa è operante per le pretese avanzate in relazione a danni corporali e materiali causati da terzi incaricati dallo stipulante (ad esempio imprenditori edili, artigiani, fornitori), laddove tali soggetti terzi svolgano lavori di costruzione (rientrano in tale novero anche le attività di montaggio e installazione) o effettuino la fornitura di cose.
- C7.1.2 La copertura assicurativa è operante per le pretese avanzate a seguito di danni corporali o materiali, nonché difetti di costruzione e d'impianto causati da progettisti subappaltatori, nonché responsabili di progetto, direttori dei lavori o responsabili di montaggio incaricati dallo stipulante.
- C7.1.3 La copertura assicurativa è operante per le pretese avanzate a seguito di danni corporali o materiali, nonché difetti di costruzione e d'impianto causati dagli assicurati nell'ambito del loro settore di specializzazione assicurato.

C7.2 Presupposti per l'operatività della copertura assicurativa

La copertura assicurativa di cui alla disposizione C7.1 è operante soltanto alle seguenti condizioni:

- C7.2.1 Al momento del conferimento dell'incarico, i terzi a cui si fa ricorso ai sensi della disposizione C7.1.1 dispongono di una propria assicurazione di responsabilità civile aziendale.
- C7.2.2 I danni corporali e materiali di cui alla disposizione C7.1.1 sono riconducibili a lavori e/o cose di terzi a cui fa ricorso lo stipulante, i quali sono coperti nell'ambito delle assicurazioni di responsabilità civile per imprese ai sensi della disposizione C7.2.1.
- C7.2.3 Al momento del conferimento del mandato, i progettisti subappaltatori, responsabili del progetto, direttori dei lavori o responsabili del montaggio incaricati dispongono di una propria assicurazione di responsabilità civile professionale in cui è convenuta una copertura assicurativa per danni corporali e materiali nonché per difetti di costruzione e d'impianto in conformità al loro settore di specializzazione.
- Inoltre, i danni corporali e materiali nonché i difetti di costruzione e d'impianto di cui alla disposizione C7.1.2 devono essere riconducibili ad attività assicurate nell'ambito delle assicurazioni di responsabilità civile professionale ai sensi della disposizione C7.2.3.
- C7.2.4 I difetti di costruzione e d'impianto sono riconducibili a errori a livello di
- progetti;
 - calcoli registrati in forma scritta o
 - direttive di esecuzione registrate in forma scritta, emanate dai responsabili quali specialisti di pianificazione, responsabili di progetto, direttori dei lavori e responsabili del montaggio.

C7.3 Prestazioni assicurate

A complemento delle disposizioni D1 delle CGA e A2 delle CC, trova applicazione quanto segue:

Se i difetti di costruzione e d'impianto sono riconducibili

- a progetti, calcoli o direttive di esecuzione errati ai sensi della disposizione C7.2.4 e contemporaneamente
- a errori nell'esecuzione dei lavori o nella fornitura di cose,

la prestazione di AXA è limitata alla quota corrispondente alla parte di responsabilità relativa agli errori nei progetti, nei calcoli o nelle direttive di esecuzione di cui alla disposizione C7.2.4.

C7.4 Esclusione a complemento della disposizione B2

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per la responsabilità civile personale di

- imprenditori edili, artigiani, fornitori, ecc. ai sensi della disposizione C7.1.1;
- subappaltatori, responsabili di progetto, direttori dei lavori e responsabili di montaggio ai sensi della disposizione C7.1.2.

C8 Progettazione ed esecuzione in proprio

C8.1 Estensione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è operante per pretese in relazione a difetti di costruzione e d'impianto in opere edili per le quali le seguenti persone fisiche o giuridiche hanno svolto lavori di demolizione, scavo e movimento terra o costruzione (inclusi montaggio e installazione), nonché la fornitura di cose:

- un assicurato;
- un'impresa sulla quale un assicurato esercita un'influenza dominante o nella quale egli detiene una partecipazione finanziaria, come ad es. una società affiliata;
- un'impresa che esercita un'influenza dominante su quella dello stipulante o nella quale essa detiene una partecipazione finanziaria, come ad es. la società madre o la società holding;
- un'impresa la cui attività è influenzata in maniera dominante dalla società madre o dalla società holding dello stipulante, o alla quale la società madre o la società holding dello stipulante detiene una partecipazione finanziaria, come ad es. una consociata.

C8.2 Presupposto per l'operatività della copertura assicurativa

I difetti di costruzione e d'impianto sono assicurati soltanto laddove siano riconducibili a errori a livello di

- progetti;
- calcoli registrati in forma scritta o
- direttive di esecuzione registrate in forma scritta, emanate dai responsabili quali specialisti di pianificazione, responsabili di progetto, direttori dei lavori e responsabili del montaggio.

Se i lavori di cui al punto C8.1 vengono esplicitati solo su determinate costruzioni o parti di costruzioni, questo presupposto trova applicazione unicamente per le pretese per danni o difetti relativi a tali opere edili o relative parti.

C8.3 Prestazioni assicurate

A complemento delle disposizioni D1 delle CGA e A2 delle CC, trova applicazione quanto segue:
Qualora difetti di costruzione e d'impianto siano riconducibili a progetti, calcoli e disposizioni di esecuzione errati ai sensi della disposizione C8.2 e al contempo a errori nell'esecuzione dei lavori o nella fornitura di cose, la prestazione di AXA è limitata alla quota corrispondente alla parte di responsabilità relativa agli errori nei progetti, nei calcoli o nelle direttive di esecuzione di cui alla disposizione C8.2.

C9 Disegnatori indipendenti

C9.1 Estensione della copertura assicurativa

In deroga alla disposizione B1.3 cpv. 2 delle CGA, la copertura assicurativa è operante anche per la responsabilità civile personale dei disegnatori indipendenti a cui fanno ricorso gli assicurati.

C9.2 Presupposti per l'operatività della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è tuttavia prestata soltanto a condizione che il disegnatore abbia conseguito una formazione specifica nel campo in questione ad es. come disegnatore AFC. I presupposti di cui alle disposizioni C4.2, C5.2, C6.2 e C7.2 non trovano tuttavia applicazione per quanto concerne il ricorso ai disegnatori indipendenti.

C9.3 Copertura della differenza

Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che, in relazione alle somme assicurate o alle condizioni, eccede i limiti della copertura prestata da un'altra assicurazione eventualmente presente (ad es. un'assicurazione di responsabilità civile per imprese o professionale del disegnatore indipendente), la quale in linea di principio è tenuta ad assumersi le prestazioni per lo stesso danno.

Parte D

Definizioni

D1 Impianti

Il complesso di macchinari, apparecchi, attrezzature, utensili e strumenti collegati tra loro al fine di costituire assieme un solo sistema composito (compresi gli allacciamenti e le condutture).

D2 Difetti di impianti

Danni e difetti di impianti.

- danni: il danneggiamento e la distruzione che subentrano in modo improvviso e imprevisto.
- difetti: il mancato raggiungimento dello stato normale convenuto degli impianti (ad esempio uno scerso rendimento), senza che ciò comporti un danneggiamento o una distruzione dell'impianto stesso.

D3 Difetti di costruzione

Danni e difetti alle opere, ovvero stato della costruzione meno buono rispetto a quello normale.

D4 Edifici

- Costruzioni nuove e opere preesistenti, compresi i terreni di pertinenza.
- Elementi appositamente costruiti per una determinata opera al fine di essere installati al suo interno.
- Singole unità di proprietà per piani.

D5 Singolo progetto di costruzione

Il complesso di tutte le costruzioni e di tutti gli impianti che vengono realizzati contemporaneamente nella stessa ubicazione, oppure in maniera frazionata (in diversi lotti) per motivi tecnici, organizzativi o finanziari, in base alle attività di progettazione, elaborazione di calcoli, direzione dei lavori o attività di consulenza esplicitate dagli assicurati.

D6 Progettista generale

Un'impresa o una persona a cui il committente affida la progettazione o la direzione dei lavori di un'opera o parte di un'opera, oppure di un impianto o parte di un impianto. La progettazione generale comprende sia prestazioni afferenti all'ambito di specializzazione dell'impresa o della persona, sia prestazioni di ambiti specialistici esterni.

D7 Imprenditore generale

Un'impresa o una persona a cui il committente, sulla base di un progetto già esistente, affida l'intera costruzione di un'opera o parte di un'opera, oppure la realizzazione di un impianto o parte di un impianto.

D8 Consorzio di progettisti o di imprese

Associazione costituita su basi contrattuali da persone fisiche o giuridiche, avente come scopo comune la fornitura a terzi di prestazioni quali progettazione, elaborazione di calcoli, direzione della costruzione, direzione del montaggio o lavori di costruzione.

D9 Imprenditore totale

Un'impresa o una persona a cui il committente affida la progettazione o la direzione dei lavori nonché la costruzione di un'opera o parte di un'opera, oppure la realizzazione di un impianto o parte di un impianto.

Notificare un sinistro? /

Notificate un sinistro – in modo semplice e rapido –
online all'indirizzo:

www.axa.ch/dichiarazione-sinistro

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
Telefono 24 ore su 24:
0800 809 809
AXA Assicurazioni SA

www.axa.ch
www.myaxa.ch (portale clienti)



ridefiniamo / l'assicurazione

